

COMUNICATO STAMPA

A tutte le emittenti aventi sede nel territorio della Regione Puglia

Si comunica che le disposizioni di cui all'art 1 della delibera Agcom n.43/12/CSP avente per oggetto "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni dirette dei sindaci e dei consigli comunali fissate nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2011", **si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione.**

L'elenco dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'Agcom e del Corecom Puglia.

Inoltre, I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione (art.2 commi 1, 2 3) .

Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. Le suddette trasmissioni sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio e nel giorno immediatamente precedente (art.4, 5, 6).

In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto (art.8 comma 3).

f.to il Presidente del Corecom
Felice Blasi